



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 82 del 07-12-2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL COLOMBO DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di colombi di città (*Columbia livia var. domestica*) sul territorio cittadino;

ATTESO che tale specie avendo colonizzato il territorio comunale, con maggiori concentrazioni nei centri abitati, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi, marciapiedi e vie pubbliche;

VISTO che, di frequente viene segnalato all'ufficio Ambiente:

- l'abitudine dei cittadini di distribuire cibo ai colombi aumentando, di fatto in modo innaturale, il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- colonie di colombi per la presenza di immobili in stato di disuso/abbandono che possono determinare luoghi ideali per lo stazionamento/riparo e per la nidificazione dei colombi, ratti e altri animali infestanti;

PRESO ATTO che la giurisprudenza ha dato collocazione giuridica di fauna selvatica alla specie *Columba livia*, in quanto vivente in stato di naturale libertà, e da ciò discende, tra l'altro, che il riferimento per la

gestione della specie è individuato nella L. 157/1992 e nelle leggi regionali recanti disposizioni in materia di fauna selvatica;

VISTA la L. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 19 concernente il controllo della fauna selvatica, attività tecnica straordinaria che le Regioni, previo parere dell'ISPRA, possono realizzare per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia nonché l'articolo 19 bis concernente il prelievo in deroga di avifauna;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato, al fine di perseguire gli obiettivi già individuati con il Piano 2014/2019, il Piano regionale di controllo del colombo di città (*Columba livia* forma domestica) 2019-2024, valido su tutto il territorio regionale e approvato con parere favorevole da I.S.P.R.A.;

RAVVISATA la necessità di contenere il numero dei colombi presenti nel territorio comunale al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

CONSIDERATO che è necessario predisporre misure cautelari per realizzare un'efficace azione di contenimento della popolazione aviaria di colombi in ambito urbano, ai fini della piena tutela della salute della cittadinanza;

VISTO:

- l'art. 50 comma 4 e 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- il D.P.R. n. 320/1954 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del sindaco quale autorità locale in materia di sanità veterinaria;
- la Legge n. 157/92 in materia faunistica;
- la DGR n.847 del 24/05/2019, "Piano di controllo del colombo di città (*Columba livia* forma domestica) per il periodo 2019-2024";

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

ORDINA

1. a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i colombi in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale;
2. a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che, per qualsiasi titolo vantanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili (ruderi urbani di fabbricati abbandonati) ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di colombi, di:
 - provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;
 - provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all'immediata occlusione fisica di tutte le aperture, anche di aerazione e/o di accessi, possibilmente sul filo esterno del muro, attraverso i quali i colombi possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - impedire la sosta abituale o permanente dei colombi su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;

AVVERTE

che l'applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre a prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;

le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel Piano regionale di controllo del colombo di città per il periodo 2019-2024, allegato alla presente Ordinanza;

in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione suddetta, gli agenti incaricati del controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento all'Area 6 - Ambiente della Presente Amministrazione e all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO). Nei casi ritenuti necessari, previa acquisizione del competente parere ASFO in merito alle modalità di esecuzione, i lavori saranno eseguiti d'ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo PEC o Raccomandata R/R ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva;

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;

qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

la presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza n° 13 del 22 febbraio 2019;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199);

DISPONE

che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell'Ufficio Ambiente e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

la pubblicazione della Presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune di Fontanafredda, sul sito internet della Presente Amministrazione e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Responsabile dell'Area 7 – Polizia Locale del Comune di Fontanafredda;
- al Responsabile dell'Area 6 – Ambiente del Comune di Fontanafredda;
- al Prefetto di Pordenone
- alla Stazione Carabinieri di Fontanafredda;

- alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

F.to Pegolo Michele